

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 122/1964 (POLITICA DELL'IMPIEGO).**

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si riportano, di seguito, i testi normativi e regolamentari nonché le circolari, a cui si rinvia, emanati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto.

Si forniscono, altresì, i dovuti chiarimenti in ordine all'osservazione della Commissione di Esperti nonché le informazioni richieste dalla Commissione Applicazione Norme della 96<sup>a</sup> Conferenza Internazionale del Lavoro nelle sue conclusioni riguardo l'audizione del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione in esame.

### **Testi normativi e regolamentari – circolari:**

- Decreto 30 settembre 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni);
- Decreto 17 novembre 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (contratti di inserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile);
- Circolare n. 2/06 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione;
- Decreto 2 marzo 2006 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese);
- Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 (misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie);
- Legge 24 marzo 2006, n. 127 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie);
- Circolare n. 16 del 18 maggio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro (applicazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000 sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare);
- Provvedimento 30 maggio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programma-obiettivo, per l'anno 2006, per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete);
- Circolare n. 17/2006 del 14 giugno 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza);
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in allegato il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione);
- Decreto Ministeriale 21 settembre 2006 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- Circolare n. 29 del 28 settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (articolo 36 bis del decreto-legge n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006: sospensione dei lavori nell'ambito del cantiere);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Nota del 4 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale del Mercato del Lavoro (adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi;
- Direttiva del 25 gennaio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – mobilità lunga);
- Circolare n. 1/07 del 26 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale del Mercato del Lavoro (chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – presentazione progetti entro il 12 febbraio 2007);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007;
- Decreto del 12 aprile 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (ripartizione delle risorse, per l'annualità 2005 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53);
- Direttiva del 31 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (avvio del processo di programmazione strategica per l'anno 2008 – individuazione delle priorità politiche);
- Circolare del 5 giugno 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione (assunzioni di lavoratori socialmente utili - LSU - di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 presso i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – articolo 1, comma 1156, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Prima di fornire i dovuti chiarimenti in ordine all'osservazione della Commissione di Esperti e alle informazioni richieste dalla Commissione Applicazione Norme della 96<sup>a</sup> Conferenza Internazionale del Lavoro, appare opportuno segnalare che in sede di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (decreto-legge n. 223/2006), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, a cui si rinvia, si è proceduto all'affidamento delle competenze in materia di politiche sociali al neo-istituito Ministero della Solidarietà Sociale. Le competenze in materia di lavoro e previdenza, invece, sono rimaste al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Appare opportuno altresì segnalare che il lavoro e l'occupazione sono stati i riferimenti chiave dell'iniziativa del nuovo Governo nel primo anno di attività.

In tale contesto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come già evidenziato dalla dott.ssa Lea Battistoni - Direttore Generale della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - in occasione della precitata audizione del Governo italiano - ha intrapreso una forte azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nonché numerosi interventi indirizzati alla stabilizzazione dei contratti di lavoro atipici, con rischio di precariato, e all'estensione delle tutele.

I risultati finora conseguiti sono da ritenersi significativi e incoraggianti: 94.000 lavoratori del settore dell'edilizia sono stati regolarizzati e 22.000 lavoratori dei call center sono passati da collaboratori a progetto a lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Per il futuro, il Governo intende proseguire negli interventi già avviati.

Specificamente, la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 maggio 2007, di cui si allega copia (allegato 19), relativa alla programmazione strategica e all'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2008, prevede il potenziamento e la valorizzazione dell'azione del Dicastero per quanto riguarda gli interventi e le misure indirizzati: all'incremento delle opportunità occupazionali; alla "stabilizzazione" dei rapporti di lavoro; alla riforma degli ammortizzatori sociali; all'emersione del lavoro irregolare; alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; al miglioramento e alla razionalizzazione del sistema pensionistico.

### **Osservazione della Commissione di Esperti e informazioni richieste della Commissione Applicazione Norme della Conferenza nelle sue conclusioni.**

#### **Punti 1 e 2 dell'osservazione e punti 2, 3 e 4 delle conclusioni.**

Al riguardo, occorre in primo luogo precisare che in riferimento a quanto comunicato con il precedente rapporto circa le riforme avviate nella precedente legislatura, il nuovo Governo intende attuare numerosi interventi indirizzati a migliorare la qualità dell'occupazione in un mercato del lavoro moderno e flessibile e a contrastare la precarietà.

Tali interventi, che verranno attuati mediante un ampio sistema di modifica e revisione (già iniziato con la legge n. 296/2006 e il decreto-legge n. 223/2006) della normativa in essere (legge n. 30/2003 e decreto attuativo n. 276/2003, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, legge 12 marzo 1999, n. 68), in particolare, riguarderanno:

- **l'apprendistato.** Il Governo intende riordinare tale istituto, d'intesa con le Regioni e le parti sociali, per rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, definire standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi formativi, e fissare standard nazionali di qualità della formazione;
- **il contratto a termine.** L'orientamento del Governo è quello di intervenire con alcuni correttivi della disciplina vigente, sul presupposto, fissato dalla disciplina comunitaria, che il lavoro a tempo indeterminato costituisce il modello comune di rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, il Governo, al fine di evitare abusi, intende: introdurre il limite di 36 mesi alla reiterazione di contratti a termine, dopo il quale nuovi contratti a termine possono essere stipulati solo davanti alle Direzioni Provinciali del Lavoro e con l'assistenza sindacale. Intende, altresì, prevedere per il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
- **il lavoro a tempo parziale.** Il Governo intende rivedere la disciplina vigente per porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse ad un testo legislativo a doppia versione per il lavoro pubblico e il lavoro privato. In particolare, per il lavoro privato, l'orientamento del Governo è quello: di prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti; di valorizzare l'intervento dell'autonomia collettiva; di introdurre incentivi per il part-time lungo ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
- **lo staff leasing e il lavoro a chiamata.** L'orientamento del Governo è quello di procedere all'abrogazione delle norme del decreto legislativo n. 276/2003 concernenti il lavoro a chiamata

e attivare un tavolo di confronto con le parti sociali per esaminare le ipotesi di part-time che rispondano a esigenze di attività di breve durata per lavoratori ed imprese. Per le disposizioni relative al contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato, lasciando inalterata la facoltà per le Agenzie di lavoro di assumere lavoratori a tempo indeterminato, il Governo intende, altresì, attivare un tavolo di confronto con le parti sociali;

- **il lavoro a progetto.** Il Governo, che è già intervenuto sull'innalzamento dei contributi previdenziali, intende procedere anche sul versante della disciplina della totalizzazione di tutti i periodi lavorati e proseguire nelle azioni rivolte a contrastare l'elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato;
- **il lavoro occasionale di tipo accessorio.** Il Governo intende limitare questa tipologia contrattuale ai piccoli lavori di tipo occasionale a favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore utilizzabili per singola famiglia. Intende, altresì, avviare una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro limiti predeterminati in grado di evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato;
- **l'appalto.** Il Governo intende intervenire in questa materia apportando modifiche al "Codice appalti" (decreto legislativo n. 163/2006) - ampiamente illustrato nel rapporto ex articolo 22 sulla Convenzione n. 94/1949 e nel rapporto ex articolo 19 sulla Raccomandazione n. 84/1949 - allo scopo di rafforzare la tutela del lavoro con particolare riguardo alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché alla relativa vigilanza;
- **i disabili.** L'orientamento del Governo è quello di procedere alla riscrittura, con alcuni correttivi, dell'articolo 12 della legge n. 68/1999, al fine di favorire l'occupazione dei disabili tramite apposite Convenzioni con cooperative sociali. Il Governo intende, altresì, semplificare e snellire la procedura delle agevolazioni alle assunzioni previste dall'articolo 13 della precitata legge n. 68/1999.

Relativamente a tali interventi, il Governo, in data 23.07.2007, ha presentato alle parti sociali il Protocollo d'intesa su "previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili", a cui si rinvia (allegato 22).

A tale proposito, si rileva che la maggior parte degli interventi previsti dal precitato Protocollo sono stati concordati in sede di confronto con le parti sociali in occasione dei lavori dei "Tavoli di concertazione" attivati dal Governo in materia di previdenza, lavoro e competitività.

Sarà cura di questa Amministrazione informare codesto Ufficio sugli ulteriori sviluppi al riguardo e inviare i testi normativi allorché le proposte contenute nel precitato Protocollo verranno tradotte in provvedimenti legislativi.

### **Dati relativi all'occupazione.**

Al riguardo, occorre in primo luogo precisare che, in quest'ultimo periodo, il riemergere di un'espansione dell'attività produttiva, sostenuta sia dalla domanda interna che da quella estera, si è riflesso con rapidità sul processo di creazione di occupazione aggiuntiva, determinando nel 2006 un miglioramento della situazione del mercato del lavoro italiano.

Si precisa, altresì, che all'evoluzione positiva sia della domanda che dell'offerta di lavoro ha corrisposto un nuovo calo della disoccupazione.

Questo trend positivo, come si può rilevare dai dati dell'Istituto nazionale di statistica, si registra anche nel 1° trimestre del 2007.

In tale trimestre, infatti, il numero di occupati è risultato pari a 22.846.000 unità, con una **crescita su base annua dello 0,4 per cento (+99.000 unità)**.

A tale proposito, si precisa quanto segue.

L'indebolimento della dinamica dell'occupazione, dopo la sostenuta crescita registrata nel 2006, riflette la sensibile riduzione del ritmo di crescita del lavoro a tempo determinato e l'attenuazione dell'apporto fornito dalla componente straniera.

Con riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64), il tasso di attività nel I trimestre 2007 si è posizionato al 61,9%, otto decimi di punto in meno rispetto a un anno prima. All'arretramento del livello di attività della componente maschile (dal 74,6% del I trimestre 2006 al 73,8%) si è associato quello della componente femminile (dal 50,9% al 50,0%). A livello territoriale, alla lieve crescita del tasso di attività nel Nord si sono contrapposte le flessioni nel Centro e nel Mezzogiorno.

La crescita su base annua dell'occupazione ha interessato sia la componente maschile (+0,2 per cento, pari a +27.000 unità) sia in misura più accentuata quella **femminile (+0,8 per cento, pari a +72.000 unità)**.

L'occupazione straniera è cresciuta di 85.000 unità (+52.000 uomini e +33.000 donne).

A livello territoriale, all'incremento del Nord (+0,9 per cento, pari a +102.000 unità) e del Centro (+0,8 per cento, pari a +37.000 unità), che in entrambe le ripartizioni ha interessato sia gli uomini che le donne, si è contrapposta la discesa del Mezzogiorno (-0,6 per cento, pari a -40.000 unità), dovuta unicamente alla componente maschile.

Nel primo trimestre 2007, il tasso di occupazione della popolazione in età compresa tra 15 e 64 anni è rimasto invariato rispetto a un anno prima al 57,9 per cento. A fronte della sostanziale stabilità del tasso di occupazione maschile al 69,9 per cento, quello **femminile** ha manifestato un lieve incremento, portandosi al **46,0 per cento**, dal 45,8 per cento del primo trimestre 2006.

Per gli stranieri il tasso di occupazione si è attestato al 65,1 per cento (-2,0 punti percentuali), ed è risultato pari all'81,8 per cento per gli uomini e al 48,5 per cento per le donne.

La crescita dell'occupazione nel primo trimestre 2007 sintetizza l'aumento delle posizioni lavorative dipendenti, salite di 147.000 unità (+0,9 per cento), ed il calo di quelle indipendenti, diminuite di 47.000 unità (-0,8 per cento).

L'agricoltura ha manifestato una contrazione del numero di occupati dell'1,6 per cento (-15.000 unità), che ha interessato sia il lavoro subordinato che quello autonomo, e tutte le aree territoriali.

L'industria in senso stretto ha registrato un incremento tendenziale dell'occupazione dello 0,7 per cento (+32.000 unità), dovuto per lo più all'aumento delle posizioni indipendenti.

All'allargamento della base occupazionale nel Nord-est e nel **Mezzogiorno** si è contrapposta una riduzione nel Nord-ovest e nel Centro.

In confronto al primo trimestre del 2006, il numero di occupati nelle costruzioni è rimasto pressoché invariato (-0,1 per cento, pari a -2.000 unità).

Il terziario ha evidenziato una crescita dell'occupazione pari su base annua allo 0,6 per cento (+84.000 unità), dovuta all'incremento delle posizioni dipendenti e alla riduzione di quelle indipendenti. A fronte dell'aumento registrato nel Nord-ovest e nel Centro, la base occupazionale dei servizi si è ridotta nelle altre aree geografiche del Paese.

Nel primo trimestre 2007, il numero degli occupati a tempo pieno ha registrato un aumento tendenziale dello 0,7 per cento (+140.000 unità), che ha interessato sia i dipendenti che gli indipendenti.

Gli occupati a tempo parziale sono diminuiti dell'1,3 per cento (-40.000 unità).

Al consistente calo della componente autonoma e a quello più limitato dell'occupazione subordinata a termine si è contrapposto l'incremento delle posizioni dipendenti permanenti.

Nel complesso, l'incidenza dell'occupazione a orario ridotto è diminuita rispetto a un anno prima di tre decimi di punto, portandosi nel primo trimestre 2007 al 13,2 per cento.

Riguardo l'occupazione dipendente, nel primo trimestre 2007, il lavoro a tempo parziale è complessivamente cresciuto su base annua del 2,3 per cento, pari a +52.000 unità. L'incremento, che si è localizzato nelle regioni settentrionali e centrali ed ha interessato unicamente il terziario, ha coinvolto entrambe le componenti di genere. Tra le donne, l'incidenza del lavoro a tempo parziale si è marginalmente ridotta, portandosi al 26,4 per cento, dal 26,5 per cento dell'anno prima.

Sempre con riferimento all'occupazione dipendente, il lavoro a termine ha registrato un aumento moderato (+0,7 per cento, pari a +14.000 unità), che ha riguardato quasi esclusivamente la componente femminile e il settore dei servizi.

### **Dati relativi alla disoccupazione.**

Al riguardo, si fa presente che nel primo trimestre 2007 il tasso di disoccupazione si è posizionato al **6,4 per cento** (nel primo trimestre 2006, era al 7,6 per cento). Rispetto al quarto trimestre 2006, al netto dei fattori stagionali, il tasso di disoccupazione si è ridotto di due decimi di punto. Rispetto a un anno prima, il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,8 punti percentuali per gli uomini e di 1,9 punti percentuali per le donne, portandosi, rispettivamente, al 5,3 e all'8,0 per cento.

Il calo, territorialmente diffuso, è risultato più contenuto nel Nord (-0,4 punti percentuali), dove ha riguardato esclusivamente la componente femminile, e nel Centro (-0,9 punti percentuali), dove invece ha interessato entrambe le componenti di genere. Nel **Mezzogiorno**, il calo è stato più accentuato (**-2,7 punti percentuali**) e ha coinvolto sia gli uomini, sia, **in misura maggiore, le donne**.

Per un esame completo ed approfondito dei dati, si rinvia alla rilevazione sulle forze di lavoro – I trimestre 2007 (allegato 21).

Sarà cura di questa Amministrazione inviare a codesto Ufficio, prima della riunione della Commissione di Esperti, i dati relativi alla rilevazione sulle forze di lavoro – II trimestre 2007, che dovrebbero essere pubblicati nella prima decade di settembre.

**Misure adottate nel 2006 dal nuovo Governo al fine di: promuovere la coesione territoriale ed eliminare, per quanto riguarda l'occupazione, il divario esistente tra le diverse Regioni del Paese; ridurre il tasso di disoccupazione di lunga durata; promuovere la piena occupazione delle donne; combattere la disoccupazione giovanile; promuovere una maggiore partecipazione al lavoro dei lavoratori al di sopra dei 50 anni.**

Al riguardo, si fa presente che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e i provvedimenti emanati nei primi mesi di attività del Governo (decreto-legge n. 223/2006), a cui si rinvia, hanno previsto importanti innovazioni indirizzate a favorire la crescita e l'occupazione, a contrastare il lavoro nero e a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riportano le misure di particolare interesse adottate nelle materie di seguito indicate.

### **Politiche attive del lavoro.**

In tale ambito, si segnalano le disposizioni di cui all'**articolo 1 della legge n. 296/2006, commi: 1165**, che prevede il rifinanziamento, a valere sul Fondo per l'occupazione, delle attività previste per l'implementazione dei Servizi per l'impiego;

**622**, che prevede l'elevazione dell'età di accesso al lavoro da 15 a 16 anni;

**1163**, che prevede finanziamenti aggiuntivi per le attività di formazione professionale;

**1188**, che prevede il finanziamento di attività formative per gli apprendisti;

**1211 e 1212**, i quali prevedono la proroga fino 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività di lavoro;

**1157**, il quale, in via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, prevede la concessione di sgravi contributivi finalizzati a favorire l'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale;

**773**, il quale prevede la rideterminazione al 10% dei contributi dovuti per gli apprendisti (fino al 31/12/2006 erano pagati in misura fissa pari a poco meno di 3 euro settimanali); per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti, tuttavia, la contribuzione da versare sarà dell'1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno, mentre il 10% scatterà soltanto dal terzo anno in poi. Tale norma prevede, altresì, l'estensione agli apprendisti delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

In merito alle azioni di politica attiva del lavoro intraprese, si inviano le schede riassuntive dei progetti affidati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione - a Italia Lavoro S.p.A. ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 448/2001, e tuttora in corso di attuazione (allegato 23).

## **Occupazione e lotta al precariato.**

Al riguardo, occorre, in primo luogo, segnalare le disposizioni riguardanti la riduzione del cuneo fiscale.

**L'articolo 1, commi 266 e seguenti, della legge 296/2006**, contiene interventi diretti a favorire la competitività delle imprese attraverso l'introduzione di nuove deduzioni sulla base imponibile dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Specificamente, tale norma prevede la deducibilità dal valore della produzione degli oneri sociali e di un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta, compresi i lavoratori a part-time.

Da tale agevolazione sono esclusi alcuni settori, quali banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il precitato importo di 5.000 euro aumenta ad un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Tale deduzione è alternativa a quella di 5.000 euro. L'agevolazione prevista per le precitate Regioni non può comunque superare i limiti imposti dalla regola "*de minimis*" (100.000 euro nel triennio) di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni.

Sono inoltre deducibili i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, nonché le spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro (prima deducibili al 70%) e al personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Risulta evidente, quindi, la scelta del Governo di privilegiare il lavoro a tempo indeterminato rispetto a quello a termine, nell'intento di conseguire una inversione di tendenza rispetto alle forme di lavoro precario, rendendo più conveniente quello stabile.

Occorre inoltre precisare che ulteriori agevolazioni sono previste in caso di assunzione di lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Pertanto, nei casi in cui la nuova assunzione riguardi una donna residente in aree caratterizzate da ampio divario di genere, il precitato comma 266 stabilisce che l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque, ma, in questo caso, l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto Regolamento comunitario n. 2204/2002 sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

La legge n. 296/2006 prevede, altresì, misure dirette a scoraggiare l'utilizzo di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e trasformare tali rapporti in contratti di lavoro subordinato.

Specificamente, **l'articolo 1, commi 1202 e seguenti**, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, prevede la possibilità per i committenti datori di lavoro di stipulare, entro e non oltre il 30 aprile 2007, accordi aziendali ovvero territoriali con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, allo scopo di promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato (di durata non inferiore a 24 mesi), anche a tempo parziale. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale, la cui validità rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Il **comma 770 dello stesso articolo**, a partire dal 1° gennaio 2007, prevede l'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica al 23% (precedentemente l'aliquota era fissata al 18%) per gli iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie di previdenza. mentre, per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, a partire dalla medesima data, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%.

Il **comma 772**, inoltre, stabilisce che il precitato incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota.

Sempre allo scopo di conferire maggiori tutele a quest'area di lavoro discontinuo, ai collaboratori a progetto è stato altresì riconosciuto il diritto al trattamento di malattia e alla fruizione dei congedi parentali.

Il **comma 788**, infatti, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

Lo stesso comma prevede, altresì, che ai medesimi lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la



corresponsione dell'indennità di maternità. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Occorre infine segnalare che è stato istituito un Osservatorio per la stabilizzazione delle posizioni contrattuali dei lavoratori, con il compito di monitorare le posizioni contrattuali dei lavoratori addetti ai call center, e che altre misure sono state adottate al fine di potenziare l'attività di vigilanza in tale ambito.

Per un esame più approfondito della materia si rinvia alla Circolare n. 17/2006 del 14 giugno 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (allegato 9).

La legge n. 296/2006 prevede, altresì, varie misure in ordine all'assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni nonché alla stabilizzazione dei lavoratori precari del settore pubblico e dei lavoratori socialmente utili dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

In particolare, **l'articolo 1, comma 417**, al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, prevede l'istituzione di un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici", finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Per un esame approfondito degli specifici interventi, si rinvia all'articolo 1 della legge di cui trattasi, **commi 519, 520, 523, 526, 528, 529, 564, 566, 643, 645, 646, 649, 1156 lettera e) e lettera f) e 1166**.

**L'articolo 1, commi 1160 e 1161**, al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, prevede la possibilità di stipulare accordi "di solidarietà tra generazioni", con i quali è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni oppure ai 29 se in possesso di diploma di laurea.

**Il comma 1162** prevede il rifinanziamento, nella misura di 37 milioni di euro per l'anno 2007 e di 42 milioni di euro per l'anno 2008, del Fondo di dotazione istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il diritto al lavoro dei disabili.

**Il comma 1166** prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro per prorogare, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive.

Si fa inoltre presente che il **comma 1254** stabilisce che, al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50% destinati ad imprese fino a 50 dipendenti, a favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive, ed in particolare: progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato) con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età o fino a 15 anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero

figli disabili a carico; programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

Si segnala, infine, che l'**articolo 19, comma 2, del precitato decreto-legge n. 223/2006**, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

### **Azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Misure per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.**

In tale ambito, si segnala, in primo luogo, la disposizione di cui all'**articolo 36-bis del decreto n. 223/2006**.

Tale norma, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia nonché per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, al comma 1 stabilisce che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - o dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL) può adottare il **provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili** qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

In tale caso, i competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a due anni.

Il **comma 2 dello stesso articolo**, stabilisce, altresì, che la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché all'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Stabilisce, inoltre, che è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

Il **comma 3** introduce, a decorrere dal 1° ottobre 2006, nell'ambito dei cantieri edili l'obbligo a carico dei datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il **comma 4** riconosce, in via alternativa, per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, la possibilità di assolvere a questo specifico obbligo mediante una annotazione, su apposito

registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Il **comma 6**, al fine di evitare il fenomeno della denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro nel giorno in cui il lavoratore abbia riportato un infortunio, stabilisce che nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di assunzione il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

**L'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge n. 296/2006**, peraltro, estende l'obbligo di comunicazione anticipata dell'assunzione a tutti i settori di attività compreso il settore agricolo (unico settore ad essere ancora escluso dagli obblighi di comunicazione).

L'obbligo di comunicazione, fino ad oggi riservato ai rapporti di lavoro dipendente, viene esteso anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, a quelli di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nonché ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

L'obbligo di comunicazione è previsto, oltre che in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, anche in relazione alle vicende modificative del rapporto stesso, quali la proroga dei contratti a termine, la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno, da apprendistato a lavoro a tempo indeterminato. A tali vicende modificative del rapporto di lavoro, il **comma 1183** aggiunge il trasferimento e il distacco del lavoratore, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro e il trasferimento di azienda o di un ramo di essa.

I nuovi obblighi di comunicazione decorrono dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 296/2006).

Altre misure di contrasto al lavoro nero sono quelle previste dall'**articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge n. 296/2006**, il quale prevede l'**adozione di un programma speciale di interventi e la costituzione di una Cabina di regia nazionale di coordinamento**, che dovrebbe concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES).

Tale norma prevede, altresì, l'**istituzione di un apposito Fondo per l'Emersione del Lavoro Irregolare (FELI)**, con una dotazione per ciascuno degli anni 2007 e 2008 pari a 10 milioni di euro, da destinare al finanziamento di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione.

**La lettera g) dello stesso comma** prevede la destinazione di risorse del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

**I commi 1168 e seguenti**, al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, prevedono l'estensione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'obbligo di mettere i propri archivi a disposizione del Ministero del Lavoro e degli Enti di previdenza.

**I commi 1175 e seguenti** prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli

regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il **comma 1172** prevede la configurazione quale appropriazione indebita dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

I **commi 1173 e seguenti**, al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, prefigurano una nuova modalità presuntiva di individuazione del lavoro sommerso. In base a tali disposizioni, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dovrà procedere, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione di “**indici di congruità**”, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio. In pratica, per i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, verranno definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, si fa presente che ai sensi dei **commi 1177 e 1178**, gli importi delle stesse, previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati.

E' da segnalare, altresì, la nuova procedura di **regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo** di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, prevista dai **commi 1192 e seguenti**, a cui si rinvia.

In particolare, tali disposizioni prevedono che i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza, che, peraltro, può essere inoltrata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Nella precitata istanza il datore di lavoro dovrà indicare le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

Il **comma 1198** stabilisce che nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo nella materia oggetto della regolarizzazione, anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il **comma 1200** stabilisce, altresì, che la concessione delle agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

I **commi 909 e seguenti** prevedono talune modificazioni al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), finalizzate a garantire il rispetto della normativa del lavoro ed evitare ribassi a danno dei lavoratori.

In particolare, il **comma 910** prevede l'inserimento nell'ambito dei requisiti, atti ad ottenere la qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi della normativa relativa al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza.

Il **comma 911** prevede la responsabilità in solido dell'imprenditore committente con l'appaltatore o eventuali ulteriori subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti

indennizzato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nonché per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. Prevede, altresì, che tale responsabilità solidale opera fino a due anni dalla cessazione dell'appalto.

**Il comma 1186** prevede il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico.

**I commi 779 e seguenti**, per il settore dell'artigianato, prevedono la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Si fa infine presente che i **commi 544 e 571**, al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla legge di cui trattasi, con particolare riferimento alle politiche di contrasto al lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro, prevedono il potenziamento dell'attività ispettiva, attraverso l'incremento degli ispettori del lavoro e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela dei lavoratori.

A tale proposito, si comunica che questa Amministrazione, di recente, ha provveduto ad assumere 870 nuovi ispettori del lavoro e che la **legge n. 296/2006, articolo 1, commi 544 e 571**, ha inoltre previsto, rispettivamente, un ulteriore incremento degli ispettori del lavoro, fino a 300 unità e l'assunzione di 60 Carabinieri da destinare al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

#### **Ammortizzatori sociali.**

Al riguardo, si segnalano le misure adottate in tale ambito.

#### **Articolo 1 della legge n. 296/2006, commi:**

**1167**, che ha previsto la stabilizzazione dell'elevazione dell'indennità di disoccupazione, precedentemente disposta in via provvisoria;

**1189**, che, al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, prevede la mobilità lunga per 6.000 lavoratori, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Tale norma prevede, altresì, che 1000 posti siano riservati alle aziende in amministrazione straordinaria e 500 alle aziende del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nel Mezzogiorno;

**1190**, il quale stabilisce che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, definiti in specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2007, che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 20 maggio 2007;

**852**, che prevede l'istituzione di una struttura per il monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale;

**1191**, che prevede la concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, a favore dei lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti;

**1156, lettera c)**, il quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, prevede la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

**1156, lettera d)**, il quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, prevede la possibilità di sostenere tramite risorse pubbliche (15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008) programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi.

In aggiunta a quanto sopra premesso, appare altresì opportuno riportare **le misure**, ampiamente esposte nel Protocollo d'intesa su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili, a cui si rinvia (allegato 22), **che il Governo intende adottare per il futuro.**

Per quanto riguarda il **mercato del lavoro**, il Governo intende procedere ad una riforma dei **Servizi per l'impiego.**

La strategia di riforma dovrebbe poggiare su integrazioni e modifiche del decreto legislativo n. 276/2003 e sul potenziamento dei Servizi pubblici per l'impiego.

Il progetto di riforma prevede che l'operatività dei Servizi pubblici per l'impiego sarà rafforzata anche con l'avvio a regime del sistema informativo, con la comunicazione preventiva di assunzione e con la revisione delle procedure amministrative.

Prevede, altresì, che le procedure di trasmissione dei dati utili alla gestione complessiva del mercato del lavoro tra tutti i soggetti della rete dei Servizi pubblici saranno velocizzate e semplificate.

Il Governo, tenuto conto che la compresenza dei Servizi pubblici e di Agenzie private, anche no profit, è un'opportunità da ampliare per rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, intende inoltre procedere ad una verifica dei risultati concreti derivanti dall'applicazione dei diversi modelli a livello territoriale, nonché dei risultati conseguiti attraverso il regime delle autorizzazioni, al fine di perfezionarne il meccanismo.

Il progetto di riforma prevede, inoltre, il miglioramento del raccordo, a livello territoriale, tra l'azione dei Centri per l'impiego e quella dei soggetti preposti alla programmazione formativa.

In materia di **incentivi all'occupazione**, il Governo, per conseguire più elevati tassi di "buona" occupazione, intende riorganizzare l'intero sistema degli incentivi, in gran parte pensato in tempi lontani e rapportato ad un mercato del lavoro profondamente diverso dall'attuale.

A tale fine, il Governo s'impegna a rivedere il sistema degli incentivi e ad orientarli, tenendo conto dei risultati conseguiti e dei profili di efficienza e di equità, rispetto alle nuove priorità: l'occupazione delle donne, dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni.

Per quanto riguarda le misure che il Governo intende adottare per contrastare **la disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lunga durata**, si rinvia al Protocollo d'intesa su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili (allegato 22).

Appare comunque opportuno segnalare che il precitato Protocollo dedica particolare attenzione ai giovani, sia con specifiche proposte che con mirate caratterizzazioni delle diverse misure.

In particolare, è prevista l'adozione di misure solidaristiche a favore dei lavoratori con carriere discontinue, in un quadro di rafforzamento del sistema pensionistico, al fine di garantire ai giovani pensioni adeguate.

Si riportano di seguito gli interventi che il Governo intende attuare in tale ambito.

### **Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in disoccupazione.**

Sotto questo profilo, la riforma degli ammortizzatori sociali sarà concentrata, nella prima fase di applicazione, sulle forme di lavoro dove si collocano in particolare i giovani e le donne (ad esempio lavoro a termine e tipologie interessate dall'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti).

### **Misure per il reddito e l'occupazione.**

Verranno istituiti Fondi di rotazione per consentire l'accesso al credito, alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a circa 150 milioni di euro nel triennio 2008-2010.

In particolare, verranno istituiti i Fondi di seguito indicati:

- Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei parasubordinati.  
Tale Fondo consentirà ai parasubordinati, in via esclusiva, di accedere, in assenza di contratto, ad un credito a tasso di interesse zero - o molto basso - in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti, "anticipando" in tal modo futuri redditi (il Fondo potrà erogare un credito fino a 600 euro mensili, per 12 mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi);
- Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne.  
Tale Fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, con priorità per le donne, riprendendo e migliorando l'esperienza dei prestiti d'onore;
- Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi.  
Tale Fondo sosterrà le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti, a condizioni particolarmente favorevoli.

Per sostenere i giovani ricercatori e tener conto della situazione determinatasi all'interno delle Università in relazione agli incrementi dell'aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato l'importo degli assegni di ricerca.

### **Misure previdenziali.**

Tale ambito riguarda tutti gli interventi che in futuro dovrebbero migliorare la prestazione pensionistica, modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.

### **Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue.**

La copertura figurativa piena, che verrà prevista nella riforma degli ammortizzatori sociali, commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.

### **Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione).**

In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, verranno attuati interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l'utilizzabilità dei contributi versati.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo, sarà predisposto un meccanismo di utilizzazione dei contributi versati in qualsiasi Fondo, per un'unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l'ammontare della pensione.

Per i lavoratori che sono nel sistema retributivo o misto, verrà ridotto, dagli attuali sei a tre anni, il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.

### **Interventi in materia di riscatto del corso di laurea.**

Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto del corso di laurea, con l'obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurre l'onere.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo, verrà stabilita sia la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche sia la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l'attività lavorativa, mediante il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare, definito dalla legge.

Il pagamento potrà essere dilazionato, senza interessi, fino a dieci anni e sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento.

Verrà inoltre prevista la possibilità di detrarre a fini fiscali, dal reddito dei genitori o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico, il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.

Per coloro che sono nel sistema retributivo o misto, verranno uniformate le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l'applicazione di interessi di rateizzazione (a differenza di quanto oggi è previsto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o per i dipendenti degli Enti locali).

In relazione al sistema di calcolo retributivo e misto, avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno applicate le tabelle attuariali, secondo la vigente normativa.

### **Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati**

Verrà previsto un aumento graduale dell'aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.

Per quanto riguarda **le politiche dirette a facilitare il pieno impiego delle donne**, si fa presente che il Protocollo d'intesa su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili prevede numerose misure da adottare a favore delle donne.

Per un esame approfondito della materia si rinvia, pertanto, al precitato Protocollo (allegato 22).

A tale proposito, occorre comunque precisare che il Governo si impegna a definire una cornice organica nella quale ricondurre le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a welfare e occupazione.

In tale ambito, il Governo intende proseguire negli interventi già avviati con la legge n. 296/2006, con una maggiore riduzione del cuneo fiscale per l'assunzione a tempo indeterminato di donne nelle aziende del Mezzogiorno, e mettere in atto una serie di misure per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro.

Nel quadro del riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi contributivi, che inizierà con la prossima finanziaria, verranno definiti sgravi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare. Tali interventi verranno definiti di concerto con le parti sociali e attuati progressivamente.

Verranno altresì potenziati gli attuali strumenti disponibili, come l'articolo 9 della legge 53/2000.

Verrà incentivato l'uso del part time.

Verrà rafforzata, con i Ministeri competenti, l'iniziativa connessa ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, come elemento centrale per sostenere le libere scelte delle donne nel campo del lavoro.



Verrà definita una priorità di utilizzo a favore delle giovani donne per l'accesso al Fondo microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani.

Verrà inoltre orientato l'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari alla priorità donne, utilizzando il Fondo Sociale Europeo a supporto non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di inserimento al lavoro. In tale ambito, verrà destinata una quota di risorse per la formazione a programmi mirati alle donne durante l'intero percorso della vita.

Verranno adottati sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado di fare emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo.

Il Governo intende inoltre procedere alla riforma e al rafforzamento degli **ammortizzatori sociali** ed alla estensione delle tutele per coloro che ne sono privi.

Il progetto di riforma è riportato nel Protocollo d'intesa su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili, a cui si rinvia (allegato 22).

Al riguardo, occorre in primo luogo precisare che il progetto di riforma prevede che l'appartenenza settoriale, la dimensione di impresa e la tipologia dei contratti di lavoro non saranno un elemento di esclusione.

La riforma da attuare riguarda tre ambiti, più un'area di indirizzo programmatico, in cui dovrà essere definito un set di strumenti per il sostegno al lavoro delle persone ultracinquantenni.

A conferma dell'attenzione verso quest'area prioritaria è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per l'invecchiamento attivo.

La riforma degli ammortizzatori sociali, inoltre, sarà accompagnata da un generale miglioramento, in stretto raccordo con Regioni e Province, delle politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il potenziamento delle reti dei Servizi per l'impiego, l'offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all'inserimento lavorativo.

Per dare maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, verrà prevista la perdita della tutela in caso d'immotivata non partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue opportunità lavorative.

Il progetto di riforma prevede, altresì, che la partecipazione attiva ai programmi di inserimento lavorativo, requisito essenziale di una politica di "welfare to work", dovrà essere sostenuta da schemi che prevedano un "patto di servizio" da stipulare tra i Centri per l'impiego e le persone in cerca di lavoro.

Il progetto di riforma prevede, inoltre, che le politiche attive ed i Servizi per l'impiego dovranno focalizzare la loro attenzione anche su altri soggetti deboli del mercato del lavoro ed avere particolare riguardo alle politiche che aiutino l'aumento del tasso di occupazione delle donne.

Si riportano di seguito le misure di particolare interesse previste dal progetto di riforma.

### **Trattamento di disoccupazione.**

L'ipotesi prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate.

Prevede, altresì, che la modulazione dei trattamenti verrà collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile.

E' previsto, inoltre, che tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria, dovranno offrire la piena copertura figurativa a fini previdenziali, calcolata sulle retribuzioni, con evidenti vantaggi in termini di trattamento pensionistico dei lavoratori interessati.

## **Integrazione al reddito**

In una prospettiva di universalizzazione degli strumenti, la riforma, pur prevedendo specificità di funzionamento, dovrà tendere alla progressiva estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con forme di regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse che hanno le due attuali casse.

La prima tipologia è quella degli interventi a seguito di eventi congiunturali negativi e la seconda è volta ad affrontare problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d'opera.

Dovrà essere attivata tutta la gamma di azioni che potrebbe accrescere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori, avendo come principali riferimenti il territorio, gli strumenti di concertazione tra le parti sociali e la capacità di mobilitare in modo programmato risorse da una pluralità di fonti.

Il disegno di riforma prevede una realizzazione graduale, in funzione delle risorse finanziarie disponibili che potranno essere integrate, anche per facilitarne la piena attuazione, dal concorso solidaristico del sistema delle imprese.

Nel disegno di riforma è incluso un forte ruolo degli enti bilaterali, sia allo scopo di provvedere eventuali coperture supplementari sia per esercitare un più capillare controllo sul funzionamento di questi strumenti nel caso di applicazioni estese soprattutto alle aziende di minori dimensioni ed alle aziende dell'artigianato.

Si fa inoltre presente che tutta la tematica della riforma sarà oggetto di concertazione.

Gli interventi immediati che il Governo intende attuare in tale ambito riguarderanno lo stanziamento di circa 700 milioni di euro, in direzione di un primo intervento sugli ammortizzatori sociali.

La prima fase del progetto di riforma degli ammortizzatori intende effettuare interventi migliorativi delle indennità di disoccupazione che riguardano tutti i lavoratori, in particolare i giovani. Gli interventi saranno articolati in:

- un miglioramento dell'indennità ordinaria di disoccupazione in riferimento al livello, alla durata e all'attuale profilo a "scalare";
- un aumento delle indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, con profilo che incentivi i contratti a termine più lunghi;
- un aumento della copertura previdenziale mediante il riconoscimento di contributi figurativi correlati alla retribuzione di riferimento piena e non solo all'indennità percepita.

Riguardo gli interventi in materia di connessione tra ammortizzatori sociali e politiche attive per il lavoro, finalizzate a creare nuove opportunità di occupazione, verranno potenziati i Servizi per l'impiego, collegando e coordinando l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.

E' previsto che risorse, da reperire nell'ambito del riordino degli incentivi o indirizzando a tal fine le risorse comunitarie della programmazione 2007-2013, potranno essere destinate ad agevolare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, a favorire l'occupazione femminile e l'inserimento lavorativo delle fasce deboli, compresi i lavoratori in età più matura, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo.

Per perseguire questi obiettivi, verrà attuato un efficace coordinamento tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Regioni, d'intesa con le parti sociali, con particolare riguardo ai profili di sistema (definizione di standard nazionali, sistema informativo, formazione degli operatori, ecc.) valorizzando le sinergie con gli Enti previdenziali.

Si fa inoltre presente che il primo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali sarà il miglioramento delle tutele economiche in caso di disoccupazione non agricola per i soggetti più deboli.

Specificamente, il progetto di riforma prevede che:

- la durata della indennità di disoccupazione con requisiti pieni verrà portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50;
- l'importo della indennità di disoccupazione con requisiti pieni verrà portato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all'8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi, mantenendo in vigore gli attuali massimali;
- l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, calcolata sui redditi da lavoro dell'anno precedente, passerà dall'attuale 30 al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, per una durata massima di 180 giorni;
- la contribuzione figurativa, al fine di garantire una piena copertura previdenziale, verrà assicurata per l'intero periodo di godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione già percepita;
- verrà aumentata, dall'80% al 100% dell'inflazione, la perequazione relativa ai tetti delle indennità.

### **Punto 3 dell'osservazione della Commissione di Esperti.**

Al riguardo, si comunica che nel 2006, in Italia, l'incidenza degli abbandoni scolastici, misurata attraverso la rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro, è stata pari al 21%.

Si comunica, altresì, che in Italia le persone con esperienza di abbandono scolastico precoce sono circa 900.000, con un'incidenza nella componente maschile maggiore di quella femminile (rispettivamente il 24 e il 27 per cento).

A tale proposito, appare opportuno rilevare che il fenomeno dell'abbandono scolastico è concentrato nelle aree meno sviluppate del Paese, ma risulta presente, seppure con minore intensità, anche nelle altre Regioni. In queste ultime, la scelta di non proseguire gli studi corrisponde, in generale, a un inserimento occupazionale precoce, che può presentarsi più attraente di un investimento formativo dai benefici differiti e meno immediatamente percepibili. Nel Mezzogiorno, invece, l'abbandono del sistema scolastico sembrerebbe influenzato in misura maggiore dal disagio sociale e legato a esiti di non partecipazione al mercato del lavoro destinati ad aggravare i rischi di esclusione sociale.

Riguardo le misure e i programmi per elevare il livello di istruzione dei lavoratori, ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce ed adeguare l'insegnamento della scuola secondaria alle esigenze del mercato del lavoro, per facilitare il passaggio dagli studi al lavoro, si fa presente che, in virtù della disposizione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, possono essere concordati tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Si fa altresì presente che è stato avviato un Tavolo tecnico sul "Sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi".

Trattasi di un Tavolo unico, composto dagli attori istituzionali (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome) e dal partenariato economico e sociale, coinvolto nelle politiche di lifelong learning. Come sede per la formalizzazione dei risultati conseguiti e condivisi dai partecipanti al Tavolo unico, è stata individuata la Conferenza Stato-Regioni.

A tale proposito, occorre sottolineare l'importanza del ruolo svolto dai diversi attori istituzionali, tenuti a garantire il continuo collegamento tra i lavori realizzati nell'ambito del Tavolo

unico e gli sviluppi del percorso intrapreso in sede comunitaria verso la trasparenza delle qualifiche e l'effettiva mobilità dei cittadini; ad individuare opportune sedi e modalità di condivisione con gli Enti locali impegnati nell'attuazione delle politiche di lifelong learning nei singoli territori; ad assumere e dare attuazione nei diversi sistemi e territori ai risultati scaturiti dal Tavolo unico; a divulgare, tra i soggetti sociali e istituzionali, nei rispettivi territori e contesti di riferimento, i risultati scaturiti dal Tavolo unico.

#### **Punto 4 dell'osservazione della Commissione di Esperti e punto 1 delle conclusioni della Commissione Applicazione Norme della 96^ Conferenza Internazionale del Lavoro.**

Al riguardo, si precisa che, come già evidenziato dalla dott.ssa Lea Battistoni - Direttore Generale della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - in occasione della precitata audizione del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione in esame - il nuovo Governo, allo scopo di definire in modo concertato linee strategiche e provvedimenti da adottare per una crescita quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ha rafforzato, sia a livello nazionale che locale, il dialogo sociale e la concertazione con le parti sociali, mediante l'attivazione di appositi "Tavoli di concertazione" permanenti.

Il confronto con le parti sociali nei numerosi Tavoli di concertazione attivati in materia di welfare, tutele del mercato del lavoro e crescita, è stato determinante per la definizione delle problematiche, di volta in volta affrontate. Il testo del precitato Protocollo d'intesa su "previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili", rappresenta una sintesi del confronto, sviluppatosi per lunghi mesi, tra Governo e parti sociali nei diversi Tavoli di concertazione.

Occorre peraltro rilevare che il Protocollo recepisce molte delle proposte avanzate dalle parti sociali in materia di welfare, mercato del lavoro e crescita.

Si segnala, altresì, che la predisposizione del disegno di legge in materia di riforma della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dal Senato in data 27 giugno 2007, è stata preceduta da un ampio confronto con le parti sociali, alle quali il Governo ha chiesto di presentare osservazioni e proposte di modifica, alcune delle quali sono state recepite nel provvedimento successivamente approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

Sempre in tema di coinvolgimento delle parti sociali nelle politiche del lavoro, un accenno particolare merita il ruolo centrale che le stesse hanno avuto e hanno nelle programmazioni del Fondo Sociale Europeo.

A tale proposito, si rileva che le parti sociali sono diventate per le Istituzioni pubbliche un interlocutore privilegiato per la programmazione delle attività di formazione continua. Infatti, il loro coinvolgimento negli interventi formativi non è più solo una prerogativa del Fondo Sociale Europeo, ma è elemento importante anche per altri strumenti pubblici a sostegno della formazione continua, come quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 236/1993 e dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000.

Il legislatore, peraltro, ha delegato alle parti sociali la costruzione e la gestione del sistema di formazione continua, cofinanziato da risorse nazionali, attraverso la costituzione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (articolo 118 della legge n. 388/2000, modificato ed integrato dall'articolo 48 della legge n. 289/2002).

Si precisa, altresì che, in virtù di quanto stabilito da norme nazionali e dai Regolamenti sui Fondi strutturali, le parti sociali intervengono nelle politiche attive del lavoro, formative e sociali, con attività di intermediazione e di gestione di servizi, assumendo responsabilità analoghe a quelle delle Istituzioni pubbliche.

Con riferimento ai Fondi interprofessionali, in Italia le parti sociali gestiscono, direttamente, cospicue risorse finanziarie in materia di formazione continua.

A livello di Quadro Strategico Nazionale, le sedi più rilevanti di confronto sono il Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria e il Sotto-Comitato in tema di risorse umane.

A livello di Programmi Operativi Nazionali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tramite la Direzione Generale per le Politiche, per l'Orientamento e la Formazione, garantisce il pieno coinvolgimento delle parti sociali in tutte le fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei Programmi Operativi.

Sedi principali di confronto previste dai Programmi Operativi Nazionali sono i Comitati di sorveglianza, sedi aperte alla partecipazione di tutte le componenti per l'approfondimento ed il supporto alle Autorità di gestione, e i Comitati di indirizzo ed attuazione, sedi viceversa esclusivamente finalizzate al confronto istituzionale.

Delle sedi formali di confronto su questioni specifiche inerenti le politiche per le risorse umane, si segnalano: il Tavolo unico per gli standard minimi professionali, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e gli standard formativi; l'Osservatorio nazionale per la formazione continua; la Cabina di regia dei fabbisogni del sistema produttivo; il Gruppo di lavoro "Libretto formativo"; le riunioni concernenti le politiche europee in materia di formazione ed istruzione.

Si comunica, infine, che il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

#### **ALLEGATI:**

1. Decreto 30 settembre 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni);
2. Decreto 17 novembre 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (contratti di inserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile);
3. Circolare n. 2/06 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione;
4. Decreto 2 marzo 2006 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese);
5. Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 (misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie);
6. Legge 24 marzo 2006, n. 127 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie);
7. Circolare n. 16 del 18 maggio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro (applicazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000 sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare);

8. Provvedimento 30 maggio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (programma-obiettivo, per l'anno 2006, per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete);
9. Circolare n. 17/2006 del 14 giugno 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza);
10. Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (si allega il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione);
11. Decreto Ministeriale 21 settembre 2006 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
12. Circolare n. 29 del 28 settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (articolo 36 bis del decreto-legge n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006: sospensione dei lavori nell'ambito del cantiere);
13. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
14. Nota del 4 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale del Mercato del Lavoro (adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi;
15. Direttiva del 25 gennaio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – mobilità lunga);
16. Circolare n. 1/07 del 26 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale del Mercato del Lavoro (chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – presentazione progetti entro il 12 febbraio 2007);
17. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007;
18. Decreto del 12 aprile 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (ripartizione delle risorse, per l'annualità 2005 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53);
19. Direttiva del 31 maggio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (avvio del processo di programmazione strategica per l'anno 2008 – individuazione delle priorità politiche);
20. Circolare del 5 giugno 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione (assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 presso i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – articolo 1, comma 1156, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007);
21. Rilevazione (ISTAT) sulle forze lavoro – I trimestre 2007;
22. Protocollo d'intesa su “previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili”;
23. Schede riassuntive dei progetti affidati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione - a Italia Lavoro S.p.A., ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 448/2001.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.